Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero della sanità

Ministero delle finanze

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1984, n. **428.**

Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente il concorso dello Stato in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

« La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella specifica voce: « Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 4 agosto 1984, n. **429.**

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma più anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante generale, con decreto del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa ha facoltà, nell'interesse dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di divisione più anziano e di procedere alla nomina del generale di divisione che lo segue in ordine di anzianità.

Il vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieri.

Art. 2.

Il disposto di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, si applica a tutti i generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di finanza, previo giudizio di idoneità della commissione superiore di avanzamento, da effettuarsi, per gli ufficiali in servizio, immediatamente prima del collocamento in ausiliaria e per quelli già in ausiliaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Quanto disposto dal primo comma del presente articolo si applica parimenti ai tenenti generali o gradi corrispondenti che abbiano ricoperto la carica di capo di un Corpo dell'Esercito o della Marina militare o di capo di un Corpo o del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187. I conseguenti effetti retributivi decorrono, tuttavia, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi permane sino alla scadenza del mandato, secondo le norme vigenti all'atto dell'assunzione della carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di lire in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1984 e seguenti mediante riduzione della disponibilità del capitolo 4600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — SCALFARO — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 4 agosto 1984, n. **430**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, sono aggiunte in fine le parole: « all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane.

6-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente valutato per il periodo fino al 31 dicembre 1984 in lire 130 miliardi, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali »;

i commi 7 e 8 sono soppressi;

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« 8-*bis*. I contributi dovuti dalle imprese cooperative e dai loro dipendenti, ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dalla data di entrata in vigore della legge stessa al 30 settembre 1984, sono versati in unica soluzione entro il 25 novembre 1984.

8-*ter*. Il termine di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1984 ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « al 31 dicembre 1984 » *sono sostituite con le altre*: « alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Il vice presidente, di cui al primo comma, seconda alinea, dell'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, può convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione, previa intesa con il presidente della commissione medesima.

1-*ter*. Dopo le parole " approvazione stessa ", di cui al terzo comma dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, sono aggiunti i seguenti periodi: " Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve approvare le delibere delle commissioni regionali nel termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla adozione di esse. Trascorso inutilmente detto termine le delibere si intendono approvate " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 17 agosto 1984.*

LEGGE 6 agosto 1984, n. 431.

Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le imprese di distribuzione che effettuano vendite dirette e vendite da magazzino dei prodotti di acciaio, ad eccezione del rottame, indicati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1985, di notificare, e di inviare a chiunque ne faccia richiesta, i listini dei prezzi nonché le condizioni di vendita, e loro eventuali modifiche, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo dove hanno la sede principale.

Nel caso di vendite dirette le imprese possono ottemperare all'obbligo di cui al comma precedente inserendo nel proprio listino le seguenti clausole, secondo la provenienza del prodotto:

a) « i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da un produttore della CECA sono i costi franco destinazione risultanti dal listino del produttore preso come riferimento alla conclusione della vendita, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni: »;

b) « i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da Paesi le cui offerte sono oggetto di un divieto di allineamento da parte della commissione delle Comunità europee, sono i costi risultanti dal listino dell'impresa della Comunità che offre le condizioni più favorevoli franco destinazione, meno gli sconti di penetrazione accordati a tali Paesi, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni: »;

c) « i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da altri Paesi terzi sono i costi franco destinazione risultanti dai prezzi base all'importazione pubblicati dalla commissione delle Comunità europee, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni: ».

Si ha vendita diretta quando, in base ai contratti di vendita conclusi tra l'impresa di produzione e l'impresa di distribuzione, da una parte, e tra l'impresa di distribuzione e l'acquirente, dall'altra, la spedizione dei prodotti sia effettuata direttamente dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa di distribuzione secondo le istruzioni del cliente.

Tutte le altre vendite costituiscono vendite da magazzino.

Sono soggette all'obbligo di cui al primo comma le imprese di distribuzione che si approvvigionano in tutto o in parte direttamente da produttori delle Comunità europee o in Paesi terzi, qualora le quantità vendute, sommate a quelle eventualmente vendute dalle imprese capogruppo, risultino, sulla base dei risultati del bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, non inferiori a 3.000 tonnellate l'anno per gli acciai speciali e a 6.000 tonnellate l'anno per tutti gli altri tipi di acciaio.

Se il fatturato raggiunge o supera, entro il 31 dicembre 1983, il tonnellaggio minimo indicato nel comma precedente, le disposizioni della presente legge si applicano a partire dall'anno successivo.

Per gli acciai speciali si intendono gli acciai non legati e gli acciai legati definiti come acciai speciali nelle voci 5.2.3 e 5.3.3 dell'Euronorm 20-74.

Sono soggette all'obbligo della notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita le imprese indicate nel primo comma che vendono prodotti di acciaio di cui all'allegato I del Trattato CECA dopo averli trasformati in altri prodotti di acciaio, compresi nello stesso allegato, attraverso una operazione diversa dalla laminatura.

I listini dei prezzi e le condizioni di vendita debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzi base per qualità e categoria di prodotti;

b) gli *extra* da applicare, specificando:

1) gli *extra* per dimensioni o lunghezza;

2) le maggiorazioni per qualità e gradazioni;

3) le maggiorazioni e i ribassi di quantità per partita e/o per ordinazione specificata;

4) le tolleranze non soggette a sovrapprezzo;

5) le maggiorazioni per tolleranze ridotte;

6) tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti;

c) luogo di consegna;

d) modo di quotazione;

e) spese connesse al modo di caricamento;

f) casi nei quali si applicano sconti, ribassi e qualsiasi altra forma di remunerazione concessi ad altri commercianti od utilizzatori;

g) condizioni di pagamento;

h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si aggiungono ai prezzi di listino nelle condizioni fatte agli acquirenti.

Le imprese di distribuzione hanno la facoltà di non notificare gli sconti per prodotti declassati o di seconda scelta. In tal caso sono tenute a precisare nelle fatture il motivo del declassamento o i motivi per cui il prodotto è stato classificato di seconda scelta.

Le imprese di distribuzione hanno la facoltà di non notificare i prezzi dei prodotti per i quali le imprese di produzione siano state esonerate dall'obbligo di notificazione dei prezzi e delle condizioni di vendita secondo le disposizioni delle decisioni n. 31-53 e n. 37-54 dell'Alta autorità della CECA, modificate, rispettivamente, dalle decisioni n. 72-441 e n. 21-63 dell'Alta autorità della CECA.

I listini dei prezzi e le condizioni di vendita sono applicabili a decorrere dalle ore ventiquattro del secondo giorno non festivo successivo a quello della loro notificazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

E' fatto divieto alle imprese di distribuzione dell'acciaio di includere nel prezzo richiesto all'acquirente l'importo di imposte e tasse per le quali hanno diritto ad esonero o rimborso e di applicare, nell'ambito della Comunità economica europea, condizioni diseguali ad operazioni commerciali equiparabili.

Si intendono equiparabili le operazioni commerciali che:

1) vengano concluse con acquirenti che:

a) siano in concorrenza fra loro, oppure,

b) fabbrichino prodotti uguali o simili, oppure,

c) svolgano funzioni analoghe nel campo commerciale;

2) riguardino prodotti uguali o simili;

3) non presentino differenze sensibili nelle loro caratteristiche essenziali.

Non sono equiparabili le operazioni commerciali definite in momenti diversi quando sia intervenuta una durevole modificazione dei prezzi e/o delle condizioni di vendita da parte dell'impresa.

Si considerano condizioni diseguali le concessioni, senza una corrispondente maggiorazione di prezzo, di dilazioni di pagamento più favorevoli di quelle applicate generalmente ad operazioni equiparabili. Non costituiscono condizioni diseguali le differenti condizioni riguardanti le prestazioni o l'esecuzione delle operazioni. Nell'intermediazione commerciale, è vietata l'applicazione di condizioni che comportino prezzi effettivi franco consegna inferiori a quelli delle imprese concorrenti ogni qualvolta il prezzo di vendita sia allineato sul listino di un concorrente. Si considerano franco consegna i prezzi di vendita rettificati con le maggiorazioni o tasse a carico dell'acquirente, le spese di trasporto, sconti e rimborsi. Le stesse condizioni si applicano nei casi di allineamento alle condizioni poste da imprese concorrenti di Paesi estranei alla CEE nei casi di sussistenza delle effettive condizioni di concorrenza.

Alle imprese di distribuzione dell'acciaio che violino le disposizioni concernenti i listini dei prezzi e le condizioni di vendita si applicano sanzioni amministrative nelle seguenti misure:

1) 2 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 50 milioni di lire fino ad un massimo di 500 milioni di lire, per la omessa notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita;

2) 0,50 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 100 milioni di lire, per il mancato rispetto delle disposizioni concernenti le indicazioni da riportare nei listini, il riferimento ai prodotti di mercato, l'obbligo dell'invio dei listini e delle condizioni di vendita a chiunque ne faccia richiesta;

3) dal 2 per cento al 20 per cento dell'importo delle operazioni commerciali irregolari, quale risulta dalle singole fatture emesse, da un minimo di 1 milione di lire ad un massimo di 100 milioni di lire, per le violazioni delle disposizioni non richiamate in precedenza.

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nel secondo, nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei modi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Le imprese di distribuzione sono obbligate a tenere ed a mettere a disposizione degli organi di controllo la documentazione contabile e commerciale indicata nell'articolo 1 della decisione dell'Alta autorità della CECA n. 14-64 dell'8 luglio 1964.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di distribuzione che facciano parte di organizzazioni di vendita quali sono definite nella decisione n. 1835/81/CECA della commissione della Comunità economica europea del 3 luglio 1981.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 6 agosto 1984, n. 432.

Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali sono incrementati di 95 miliardi di lire per l'anno finanziario 1984.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA — GRANELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 1984.

Rideterminazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, di tutti gli organismi e gli enti anche di natura economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 21, commi secondo e quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Considerata la necessità di rideterminare, ai sensi del suddetto art. 21, commi secondo e quarto, tutti gli enti e gli organismi anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire (per gli enti che adottano il bilancio di esercizio si fa riferimento all'ammontare dei ricavi e dei proventi risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio), ai quali si applicano le disposizioni del citato art. 25 della legge n. 468/78 e dell'art. 40 della richiamata legge n. 119/81;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti e gli organismi anche di natura economica, oltre a quelli già compresi nella tabella *A* allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli di cui agli articoli 25, primo comma, e 31 della legge medesima, tenuti all'applicazione delle disposizioni contenute nello art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e nell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono i seguenti:

Consorzi di comuni e di province

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti

Aziende dei mezzi meccanici

Enti parchi nazionali

Cassa integrativa personale telefonico statale

Consorzio del porto di Bari

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia Padana

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE)

Istituto nazionale per il commercio estero

Croce rossa italiana

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Istituti autonomi case popolari - IACP

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP)

Istituto centrale di statistica (ISTAT)

Istituto superiore di sanità

Aziende municipalizzate di trasporto

Istituto postelegrafonici

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU)

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia

Cassa conguaglio per il settore elettrico

Cassa conguaglio per il settore telefonico

Istituto nazionale di fisica nucleare

Consiglio nazionale delle ricerche

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)

Cassa conguaglio zucchero

Ente nazionale risi

Cassa per il Mezzogiorno

Cassa per il credito alle imprese artigiane

Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane

SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione

Mediocredito centrale

Aereo club d'Italia

Club alpino italiano

Registro aeronautico italiano

Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate

Ente nazionale corse al trotto

Ente nazionale italiano turismo

Ente nazionale sementi elette

Ente nazionale per la cellulosa e la carta

Ente nazionale per il cavallo italiano

Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » Torino

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)

Istituto nazionale della nutrizione

Istituto nazionale economia agraria

Istituto nazionale di geofisica

Istituto nazionale di ottica

Jockey club d'Italia

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli

Fondo bombole di metano - Roma

SVIMEZ

Società degli Steeple-chases d'Italia

Lega navale italiana

Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA)

Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA)

Enti regionali di sviluppo agricolo

Istituti zooprofilattici sperimentali

Istituti sperimentali agrari

Stazioni sperimentali per l'industria

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Enti provinciali per il turismo

Automobile club d'Italia e delegazioni provinciali

Consorzio canale Milano-Cremona-Po

Ente acquedotti siciliani

Ente autonomo acquedotto pugliese

Ente autonomo del Flumendosa

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni

Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » Pavia

Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » Castellana Grotte

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima

Istituto di biologia della selvaggina

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma

Istituto « Giannina Gaslini » - Genova

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona

Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

Ospedale Maggiore - Milano

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE)

Centro europeo dell'educazione (CEDE)

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP)

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona

Ente zona industriale di Trieste

Istituto agronomico per l'Oltremare

Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda

Istituto per gli studi di politica internazionale

Commissariato anticoccidico di Catania

Istituto nazionale per le conserve alimentari

Istituto nazionale di alta matematica

Ente siciliano di elettricità

Consorzio dell'Adda

Consorzio del Ticino

Consorzio dell'Oglio

Consorzio idrovia Padova-Venezia

Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi » - Trieste

Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Federazioni sportive nazionali.

Art. 2.

Gli enti di cui al primo comma dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e gli altri enti sottoelencati, ai quali non si applica l'art. 40 della legge n. 119/81, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui allo art. 25 della legge n. 468/78:

Accademia nazionale dei Lincei

Collegio universitario di Torino

Cassa per la formazione della proprietà contadina

Centro sperimentale di cinematografia

Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano »

Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « L. da Vinci ».

Fondazione Senatore Pascale - Istituto per lo studio e la cura dei tumori - Napoli

Ente per le scuole materne della Sardegna

Ente teatrale italiano

Istituto italiano per il Medio e l'Estremo Oriente

Istituto italiano di medicina sociale

Istituto italo-africano

Istituto nazionale del dramma antico (INDA)

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

(4255)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 agosto 1984.

Istituzione del « Comitato nazionale per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 che istituisce l'organizzazione comune dei mercati per il settore della carne bovina;

Visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento (CEE) n. 2930/81 della commissione del 12 ottobre 1981 che fissa le disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento (CEE) n. 563/82 della commissione del 10 marzo 1982 che definisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1208/81;

Considerato che la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine avviene in prevalenza presso macelli privati sulla base di una collaborazione volontaria;

Considerata l'opportunità di istituire una procedura per il riconoscimento ufficiale degli addetti alla classificazione delle carcasse bovine sia presso i macelli che presso i centri di intervento;

Considerata la necessità di assicurare adeguata assistenza tecnica ai classificatori e di procedere ai controlli per accertare la correttezza della rilevazione dei prezzi e delle classificazioni in tutte le diverse fasi di produzione e conferimento all'intervento;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, il « Comitato per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine » in seguito definito semplicemente « Comitato bovini ».

Art. 2.

Il comitato bovini è composto da:

un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste che ne assume la presidenza;

un esperto in rappresentanza del comitato nazionale produttori carne che ne assume la direzione tecnica;

tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni nazionali cooperative del settore;

quattro esperti in rappresentanza delle associazioni commerciali di categoria;

un esperto in rappresentanza dell'A.I.M.A.

Art. 3.

I soggetti di cui al precedente art. 2 provvederanno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a segnalare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste due o più nominativi per la nomina del proprio rappresentante in seno al comitato bovini.

Art. 4.

Il comitato bovini provvede ad organizzare sul territorio nazionale tutti i servizi necessari per l'applicazione della tabella di classificazione comunitaria delle carcasse bovine, ed in particolare:

procede al riconoscimento ufficiale dei classificatori giudicati idonei, rilasciando appositi tesserini di riconoscimento;

promuove, direttamente, corsi di preparazione e specializzazione per i classificatori di carcasse bovine e/o valuta ed autorizza eventuali analoghe iniziative di organizzazioni ed associazioni di categoria;

esegue i controlli necessari per accertare la correttezza sia della classificazione delle carcasse effettuate dai classificatori, sia dei metodi di rilevazione dei prezzi di mercato.

Dell'esito dei controlli è redatta dettagliata relazione in tre copie. L'originale è conservato agli atti del comitato; una copia è inviata alla Direzione generale

della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, del Ministero dell'agricoltura; ed una copia al macello o direttamente all'esperto interessati al controllo.

Art. 5.

Tutti gli esperti che intendono svolgere l'attività di classificatori delle carcasse bovine in applicazione della normativa comunitaria, devono frequentare uno degli appositi corsi promossi o autorizzati dal comitato bovini ed ottenere l'idoneità.

Il comitato bovini provvede ad organizzare, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria, almeno un corso per ogni sei mesi per la qualificazione dei classificatori.

Art. 6.

In deroga al disposto dell'art. 5 sino al 31 ottobre 1984, possono richiedere direttamente al comitato bovini il riconoscimento d'idoneità:

gli esperti che prestano la propria opera presso i macelli che procedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine per conto del Ministero dell'agricoltura. Il riconoscimento non può essere concesso per più di due esperti per macello, su segnalazione della direzione di quest'ultimo;

un esperto dell'A.I.A. per ciascun centro di intervento presso il quale tale esperto opera, su segnalazione dell'A.I.A.

Art. 7.

Il comitato può:

ritirare il tesserino di abilitazione ai classificatori giudicati non più idonei;

suggerire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i provvedimenti da adottare a carico dei macelli e dei classificatori in relazione alle eventuali inadempienze rilevate.

Art. 8.

La nomina dei componenti il comitato bovini può essere revocata in qualsiasi momento con insindacabile provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

L'incarico dei componenti il comitato bovini, ha una durata di tre anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Art. 10.

Le mansioni di segreteria sono affidate all'A.I.A. - Associazione italiana allevatori, nella sua attuale qualità di ente assuntore il servizio d'intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(4173)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1984.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 19 aprile 1968, concernente il programma d'insegnamento nelle scuole per tecnici sanitari di radiologia medica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto interministeriale in data 19 aprile 1968, con il quale veniva approvato il programma d'insegnamento delle scuole per tecnici sanitari di radiologia medica;

Vista la legge n. 25 del 31 gennaio 1983;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al suddetto programma in rapporto alle nuove disposizioni contenute nella precitata legge n. 25/1983;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso programma d'insegnamento che sostituisce quello stabilito con il precedente decreto in data 19 aprile 1968, citato nelle premesse.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

SCUOLE PER TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO

1) ANATOMIA UMANA NORMALE

Primo anno:

Anatomia generale, terminologia anatomica. Sistema osteoarticolare. Cenni di miologia.

Secondo anno:

Apparati: respiratorio; digerente e ghiandole annesse; circolatorio; urogenitale. Nozioni sul sistema nervoso: centrale e periferico. Cenni sugli organi di senso e sulle ghiandole a secrezione interna.

Note di anatomia topografica.

2) APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE

Primo anno:

La macchina fotografica. Lenti e formazione dell'immagine fotografica. La cinematografia. Il materiale sensibile. Trattamento della pellicola fotografica, stampa del negativo. Le diapositive.

La pellicola radiografica: caratteristiche strutturali, sistemi di produzione.

Apparecchiature per il trattamento della pellicola radiografica impressionata. Tecniche manuali ed automatizzate.

Sensitometria e controlli di qualità.

Riproduzione e stampa dei radiogrammi e degli scintigrammi.

Modulazione del contrasto, sottrazione fotografica di immagini, tecniche di microfilmatura.

Apparecchiature per la documentazione di immagini diagnostiche ottenute con metodi speciali e con tecnologie non radiologiche.
Il settore fotografico di un dipartimento di diagnostica per immagini.
L'unità di radiologia medica. L'impianto radiologico, gli accessori radiologici comuni.
Gli antidiffusori. Gli schermi di rinforzo. I limitatori ed i dispositivi di centraggio; i filtri, i compressori.

Secondo anno:

Accessori radiologici speciali: schermografi; seriografi; tomografi. Unità di radiodiagnostica telecomandate e digitalizzate.
La xeroradiografia.
Il deposito di sostanze radioattive. Generatori ed eluati. Calibratori di dose.

Terzo anno:

Unità di tomografia computerizzata.
Nozioni su: ecografi; termografi e sulle unità di NMR.
Parametri fisici di valutazione della qualità delle immagini e delle prestazioni.
Verifiche di conformità e controlli di qualità sulle apparecchiature di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare.
Apparecchiature per la medicina nucleare in vivo, con particolare riguardo a scanners e gammacamere e loro accessori.
Il tomografo ad emissione.
Apparecchiature per la medicina nucleare in vitro, con particolare riguardo a contatori beta e gamma.
Apparecchiature per roentgenterapia: caratteristiche degli impianti per terapia superficiale e profonda.
Apparecchiature per radioterapia con radiazioni gamma e beta di alta energia.
I filtri, dispositivi di centraggio, collimatori.
I simulatori.
Apparecchiature e strumentazioni per terapie endocavitarie, interstiziali e di contatto.
Nozioni su metodiche e tecniche per la costruzione di protezioni e per la collimazione supplementare di fasci radianti.
Nozioni di tecnologia relativa ai più comuni guasti delle apparecchiature studiate durante il corso triennale.

3) Biologia

Primo anno:

Costituenti elementari della materia vivente.
La cellula: membrana cellulare, citoplasma, inclusi citoplasmatici, il nucleo. Divisione cellulare.
Cenni di embriologia. Tessuti ed organi.

4) Chimica e chimica biologica

Primo anno:

Richiami sulla struttura dell'atomo.
Sistema periodico degli elementi.
Legami chimici. Soluzioni, sospensioni, colloidi.
Anidridi, ossidi, acidi, basi.
Struttura dell'atomo di carbonio. Cenni sulla serie alifatica ed aromatica. Alcooli. Gruppi amminici.
Cenni di chimica biologica.
I mezzi di contrasto; cenni di radiochimica e radiofarmacologia.

5) Diritto

Secondo anno:

Nozioni generali sul diritto. La norma giuridica e le sue fonti.
Diritto della persona. Persone fisiche e persone giuridiche.
I diritti reali.
Il reato in genere; norme sul concorso delle persone nel reato. Delitti colposi e dolosi contro le persone.
Responsabilità civili e penali nel quadro dell'attività professionale.

Terzo anno:

Elementi fondamentali di diritto del lavoro.
Il Servizio sanitario nazionale: leggi e decreti che lo regolamentano.
Regolamentazione giuridica della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.
Istituzione, finalità e funzionamento degli ordini e collegi professionali.
Organizzazioni sanitarie europee e mondiali.

6) Elettronica

Secondo anno:

Valvole termoioniche a vuoto e a gas (diodo, triodo, thyratron, magnetron, klistron) e loro caratteristiche.
Segnali impiegati in elettronica.
Rettificatori a diodo; amplificatori; inseguitori catodici; oscillatori.
Circuiti a scatto; multivibratori.
Circuiti di conteggio, discriminatori, analizzatori di altezza di impulsi.
Circuiti di coincidenza e anticoincidenza.
Circuiti integrati (chip, ecc.).
I transistori e i circuiti più elementari.
Oscillografo.

7) Etica professionale ed organizzazione dei servizi

Terzo anno:

Il tecnico sanitario di radiologia medica: etica, rapporti sociali, impegno tecnico-operativo.
I servizi di diagnostica, terapia, medicina nucleare.
Strutture dipartimentali. I settori ospedalieri di diagnostica decentrati. I servizi di diagnostica extraospedalieri.

8) Fisica

Primo anno:

Introduzione alla fisica. I metodi di indagine della fisica.
Grandezze fisiche, unità di misura, campioni. Prefissi di multipli e sottomultipli. Misure fisiche. Errori di misura, distribuzione di Poisson e di Gauss.
Proprietà degli strumenti di misura.
Vettori scalari e relative operazioni. Richiami di cinematica e di dinamica. Lavoro ed energia. Calore e temperatura. Elettrostatica. Corrente elettrica continua. Elettromagnetismo ed elementi di elettrotecnica.
Onde e suono. Natura, classificazione e propagazione delle onde, suoni ed ultrasuoni. Effetto Doppler.
Ottica: natura della luce, elementi di ottica geometrica. Interferenza e coerenza, laser ed olografia. Elementi di fotometria e densitometria.

Secondo anno:

Modelli atomici di Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld.
Gli spettri atomici e la loro interpretazione.
La risonanza magnetica nucleare.
Raggi X, produzione e proprietà: spettro continuo e spettro caratteristico. La radioattività; struttura del nucleo: decadimenti alfa, beta, gamma.
Unità di misura dell'attività: il Curie, il Becquerel. Famiglie radioattive.
Radioattività artificiale; attivazione con neutroni e con particelle cariche.
Il radio e le sue proprietà.
Interazione di particelle cariche con la materia; radiazioni di frenamento, ionizzazione e densità di ionizzazione, poteri di arresto, relazione percorso-energia.
Interazione della radiazione elettromagnetica con la materia: effetti fotoelettrico, compton e produzione di coppie.
Equazione esponenziale dell'attenuazione di raggi X in buona e cattiva geometria; SEV e libero cammino medio.

9) Fisiologia

Secondo anno:

Nozioni generali di fisiologia respiratoria, digestiva, cardiocircolatoria, urinaria e neurologica.
Nozioni sulla fisiologia delle sostanze utilizzate in radiologia e medicina nucleare.
Nozioni sulla cinetica dei mezzi di contrasto e dei radiotraccianti.

10) Igiene

Secondo anno:

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento.
Igiene della persona.
Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive.
Igiene ambientale.
Elementi funzionali degli ospedali e delle UU.SS.LL.
La prevenzione.

11) INFORMATICA

Primo anno:

Codici binario, ottale e decimali. Elementi di algebra di Boole.

Nozioni di informatica generale.

Configurazione generale di un elaboratore: unità centrale di controllo e calcolo; periferiche di ingresso/uscita: tastiere alfanumeriche, stampanti, videoterminali, digitalizzatori, plotter, ecc.; memorie di massa.

Micro, mini e grandi elaboratori.

Le principali operazioni logiche.

La codificazione; l'hardware e il software.

Cenni sui sistemi operativi.

Cenni sui linguaggi di programmazione.

Cenni sul campionamento dei segnali continui; digitalizzazione, rappresentazione ed elaborazione numerica delle immagini.

Sistemi di archiviazione dei dati anche elettronica.

12) LINGUA INGLESE

Primo anno:

Richiami di grammatica, esercizi di lettura e conversazione.

Secondo anno:

Letture e conversazioni.

Esercizi di traduzione da: riviste, manuali, cataloghi e testi di interesse scientifico.

13) MATEMATICA

Primo anno:

Richiami di algebra.

Rappresentazione di numeri mediante potenze del 10.

Logaritmi e loro proprietà: logaritmi decimali e naturali.

Elementi di trigonometria piana.

Elementi di geometria analitica: funzioni e loro rappresentazione grafica; i vari tipi di proporzionalità (diretta, lineare, inversa, quadratica, quadratica inversa ecc.); funzioni esponenziali e logaritmiche e loro rappresentazione su carta semilogaritmica.

Operazioni di interpolazione e di estrapolazione.

Per tutti gli argomenti dovranno essere eseguite esercitazioni scritte.

14) MEDICINA NUCLEARE

Terzo anno:

Tecniche di allestimento delle dosi. Calcolo della dose ed impiego dei calibratori.

Predisposizione, regolazione e controllo degli strumenti di rilevazione.

Metodi generali per l'elaborazione dei dati.

L'impiego del computer connesso agli strumenti di rilevazione (con particolare riguardo alla gamma-camera).

Metodi e tecniche per lo studio dei principali organi ed apparati.

La radioimmunologia: principi, tecniche di allestimento dei campioni, separazione e misura.

Nozioni sulle metodiche in vitro non RIA.

Nozioni sulla terapia metabolica con radionuclidi.

15) PATOLOGIA GENERALE

Secondo anno:

Concetto di malattia.

Cause delle malattie: agenti fisici, chimici, infettivi.

Alterazioni cellulari e tissutali nei processi degenerativi infiammatori e tumorali.

16) PROTEZIONISTICA FISICA E DOSIMETRIA

Secondo anno:

Rivelatori di particelle. Proprietà generali dei rivelatori di particelle.

Statistica di conteggio e valutazione degli errori. Rivelatori a gas (camere di ionizzazione; contatori proporzionali; contatori Geiger). Contatori a scintillazione: proprietà e classificazione degli scintillatori. Fotomoltiplicatori.

Analisi degli spettri. Rivelatori a semiconduttori: proprietà dei semiconduttori. Rivelatori al germanio-litio. Emulsioni fotografiche. Dosimetri a termoluminescenza.

Dosimetria generale: grandezze radiometriche e dosimetriche relative unità di misura. L'esposizione e il roentgen; il kerma in aria; la dose assorbita e il gray; l'equivalente di dose e il sievert; ratei delle varie grandezze.

Calcolo di schermatura per impianti radiologici.

La rivelazione e l'eliminazione delle contaminazioni radioattive. Procedure per la gestione dei rifiuti radioattivi.

Sistemi di protezione individuale nelle attività radiologiche.

Sistemi di dosimetria personale e ambientale: dosimetria fotografica; dosimetria a termoluminescenza; monitori ambientali.

Principi fondamentali di sorveglianza fisica della protezione con riferimento alla normativa nazionale ed internazionale.

Criteri di classificazione dei lavoratori e delle zone.

Dosi massime ammissibili per lavoratori e altre categorie di persone.

Cenni sulle radiazioni non ionizzanti (NIR) e relativi sistemi di rivelazione e protezione.

17) PROTEZIONISTICA MEDICA

Terzo anno:

La sorveglianza medica della radioprotezione.

Dosi massime ammissibili.

Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. Cenni di radiopatologia. Le lesioni genetiche.

La contaminazione interna da sostanze radioattive: organi bersaglio.

La protezione del paziente.

18) LA RADIOTERAPIA

Terzo anno:

Dose di esposizione e dose assorbita e loro valutazione spaziale sul paziente. Curve di isodose. Piano di trattamento.

Tecniche di roentgenterapia superficiale e profonda.

Tecniche di telecurieterapia.

Tecniche di terapia con fotoni ed elettroni di alta energia emessi da macchine acceleratrici.

Fattori che influenzano il calcolo della dose (attività campo, distanza, ecc.).

Tecniche di centratura. Definizione dei campi di irragiamento.

Tecniche di immobilizzazione.

Tecniche di controllo e verifica (gammagrafia ecc.).

Uso dei simulatori.

Tecniche in curieterapia, radionuclidi più usati, loro caratteristiche, applicatori e macchine, valutazione dosimetrica relativa.

19) TECNICHE ASSISTENZIALI AL PAZIENTE NELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE E NEI TRATTAMENTI RADIOLOGICI

Terzo anno:

Procedure assistenziali per l'espletamento di indagini diagnostiche e di trattamenti radianti.

Criteri di assistenza nelle emergenze collegate all'attività diagnostica, terapeutica e di medicina nucleare.

20) TECNICA RADIOLOGICA

Primo anno:

Il fascio di raggi X (senza alcun riferimento alle caratteristiche fisiche).

Ottica radiologica. L'immagine radiologica.

Concetto di proiezione in radiodiagnostica e medicina nucleare. Le proiezioni: ortogonali ed oblique.

Definizione delle immagini. Parallasse spaziale e temporale. Ingrandimento e sfumatura delle immagini.

Piani anatomici.

Posizionamento del paziente per l'esecuzione delle varie proiezioni.

Procedure di identificazione e di archiviazione delle documentazioni ottenute.

21) TECNICA E ANATOMIA RADIOLOGICA E RADIOISOTOPICA

Secondo anno:

Tecnica e anatomia radiologica e radioisotopica dei vari organi ed apparati con particolare riguardo al:

- sistema scheletrico;
- apparato respiratorio;
- apparato digerente;
- apparato urinario;
- cuore e grossi vasi;
- addome senza m.d.c.;
- fegato e vie biliari.

Tecniche per la somministrazione e l'impiego dei mezzi di contrasto e dei radiofarmaci.

Terzo anno:

Tecnica e anatomia radiologica dell'apparato genitale: maschile e femminile.
Tecniche speciali per lo studio dell'apparato respiratorio: laringografia; broncografia; angiopneumografia.
Tecniche speciali per lo studio dell'apparato digerente: metodiche a doppio contrasto. Scialografia.
Tecniche speciali in cardioradiologia ed emodinamica.
Tecniche speciali in neuroradiologia.
Tecniche speciali in ortopedia.
Tecniche speciali in pediatria.
Mammografia e duttogalattografia.
Radiologia dentale.
Tecniche particolari per pazienti pluritraumatizzati.
Tecniche speciali per lo studio sistemico dello scheletro in oncologia.
Tecniche speciali per la ricerca dei corpi estranei.
Tecniche particolari per l'esecuzione di indagini con unità mobili.

22) TECNICA E ANATOMIA IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON MEZZI SPECIALI

Terzo anno:

Nozioni generali di: tomografia computerizzata; ecodiagnostica; termodiagnostica e di diagnostica con risonanza magnetica nucleare.

SCUOLA PER TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO

Orario settimanale delle lezioni

Materie di insegnamento	Ore settimanali I anno	II anno	III anno
Insegnamenti teorici e dimostrativi:			
1) Anatomia umana normale	4	4	—
2) Apparecchiature e tecnologie	4	4	5
3) Biologia	2	—	—
4) Chimica e chimica biologica	2	—	—
5) Diritto	—	1	1
6) Elettronica	—	2	—
7) Etica professionale ed organizzazione dei servizi	—	—	2
8) Fisica	6	2	—
9) Fisiologia	—	2	—
10) Igiene	—	1	—
11) Informatica	2	—	—
12) Lingua inglese	2	2	—
13) Matematica	2	—	—
14) Medicina nucleare	—	—	3
15) Patologia generale	—	2	—
16) Protezionistica fisica e dosimetria	—	3	—
17) Protezionistica medica	—	—	2
18) Radioterapia	—	—	3
19) Tecniche assistenziali al paziente nelle indagini diagnostiche e nei trattamenti radiologici	—	—	2
20) Tecnica radiologica	4	—	—
21) Tecnica e anatomia radiologica e radioisotopica	—	5	4
22) Tecnica e anatomia in diagnostica per immagini con mezzi speciali	—	—	2
Tirocinio pratico ed esercitazioni:			
1) Tirocinio di radiologia	6	—	—
2) Tirocinio di radiologia - Diagnostica per immagini con mezzi speciali - Medicina nucleare e radioterapia	—	6	10
Totale ore settimanali di lezione	34	34	34

(4233)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 1964 concernente la benzina agevolata per le autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, che ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, contenente le norme per l'applicazione della predetta agevolazione fiscale;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1968 e 23 giugno 1975 con i quali sono state apportate modifiche, rispettivamente, agli articoli 8 e 5 del predetto decreto;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 1964 per semplificare le procedure di rilascio dei buoni benzina e di reintegro delle erogazioni effettuate;

Decreta:

Art. 1.

I buoni benzina previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 24 settembre 1964 sono emessi, per le assegnazioni decorrenti dal 1° gennaio 1985, per un quantitativo di 20 litri ciascuno.

Art. 2.

L'art. 13 del decreto ministeriale 24 settembre 1964 è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il reintegro della benzina erogata alle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso, le aziende di cui all'art. 4 del presente decreto devono presentare, entro i sei mesi successivi ad ogni semestre, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha rilasciato i buoni benzina, istanza in triplice copia, di cui una in carta legale, contenente i seguenti elementi:

a) il nominativo e la sede della ditta richiedente;

b) l'indicazione, in ordine numerico progressivo, rispettivamente per la benzina normale e per la benzina super, dei buoni ritirati ed allegati all'istanza;

c) l'indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualità di benzina (normale e super) che la ditta istante ha erogato nel semestre precedente, corrispondente alla somma delle singole quantità indicate sui buoni;

d) la raffineria od il deposito doganale da cui la ditta stessa intende estrarre la benzina col pagamento dell'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

I tre esemplari dell'istanza devono portare l'assenso alla fornitura del prodotto da parte dell'esercente la raffineria od il deposito doganale ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(4217)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 marzo 1984, n. **433.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Convento delle suore terziarie agostiniane del chiostro della cattedrale », in Lucca, ed autorizzazione allo stesso ad accettare alcune eredità.

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Convento delle suore terziarie agostiniane del chiostro della cattedrale », in Lucca. Il convento anzidetto viene, altresì, autorizzato ad accettare le eredità disposte dalle suore Primasia Domenici, Maria Livia Assunta Domenici e Maria Blandina Rossellini con testamenti olografi rispettivamente in data 8 maggio 1969, 15 luglio 1970 e 10 agosto 1963, pubblicati con verbali 10 ottobre 1977, numeri 9861, 9862 e 9863 di repertorio, a rogito dott. Lamberto Simi, notaio in Lucca, consistenti nella quota parte, in ragione di 7/20, di un fabbricato con cortile adibito a convento sito in Lucca, chiostro S. Martino n. 12, e quota parte, in ragione di 2/5, di un fabbricato con piccolo giardino adibito a pensionato sito in Viareggio (Lucca), via Buonarròti n. 7, descritti nella perizia giurata 25 maggio-7 giugno 1978 dell'ing. Dante Franceschi e valutati, per quanto di spettanza dell'ente, in L. 342.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Lucca.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 11

DECRETO 26 aprile 1984, n. **434.**

Modificazioni allo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Savona.

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni allo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Savona, così come deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci in data 17 aprile 1983.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1984
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 381

DECRETO 26 aprile 1984, n. **435.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Trasfigurazione del Signore », in Parma.

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 15 agosto 1981, integrato con due dichiarazioni in data 15 luglio 1982 e 17 settembre 1983, relativo all'erezione della parrocchia della « Trasfigurazione del Signore », in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 393

DECRETO 26 aprile 1984, n. **436.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Maria Santissima dell'Addaura », in Palermo.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo 10 agosto 1977, integrato con due dichiarazioni in data 14 luglio 1982 e 18 luglio 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « Maria Santissima dell'Addaura », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 392

DECRETO 26 aprile 1984, n. **437.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università « La Sapienza » di Roma come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di ematologia	posti 1
terza cattedra di semeiotica medica . .	» 1
istituto di seconda clinica medica (per le esigenze della quinta cattedra di semeiotica medica)	» 1
istituto policattedra di urologia (per le esigenze della cattedra di urologia ginecologica)	» 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1984
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 387

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende, situate presso altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni maglieria esterna e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione impianti elettrici operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore industriale del legno della provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore alimentare e affini operanti nel comune di Civezzano (Trento), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cavi elettrici operanti nel comune di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta - Applicazioni elettroniche di Calliano (Terni), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ricagni di Dorno (Pavia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Igap di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Bellicoso confezioni, in L'Aquila, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati industrie tessili di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meridalma Cip Zoo di Anagni (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tiroplast di Tirano (Sondrio), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Valsele di Battipaglia (Salerno), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Alceo Blasi di Paliano (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ancor di Barra (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Inteco di Gorizia, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meriplastica, con stabilimento in Volla (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB.Mei di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Sacim di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazione tintoria industriale, in liquidazione, in Modugno (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla cartiera Emilio Boimond di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderia dell'Ossola di Villadossola (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ispa Tubi di acciaio, in Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Elettrotecnica Valdisieve, con sede in Scarperia (Firenze), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, numero 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ferriere S. Anna di Sesto Calende (Varese), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laconte di Tirano (Sondrio), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Irsi di Tirano (Sondrio), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Kurso di Tirano (Sondrio), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tecniomnia sud di Cassino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati il 16 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Armon S.r.l. di Porto Recanati, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati nell'ottobre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Armon S.r.l. di Porto Recanati (Macerata), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società cooperativa Lavoratori fonderia officina delle Cure di Scandicci (Firenze), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società E.S.B. di Aprilia (Latina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Grundig elettronica Binasco, con sede in Rovereto e stabilimento in Zibido S. Giacomo (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Car Ventomatic, con sede in Bergamo e stabilimento in Valbrembo (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Werner Steffen, con sede in Arona e stabilimento in Portomaggiore (Ferrara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Villeroy e Boch di Teramo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Saice di Torino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Spacesound System di Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, in Ancona, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Laives (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore industriale del legno della provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore minerario operanti nel comune di Sarentino (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre dal 1° settembre 1982 al 30 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese) anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende, situate presso altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Lendinara (Rovigo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni maglieria uomo-donna intimo nel comune di Bitonto (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore minerario operanti nel comune di Sarentino (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre dal 1° dicembre 1982 al 23 gennaio 1983.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende, situate presso altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

(4109)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente universitario ordinario

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1984, registro n. 43, foglio n. 56, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anatomia umana normale e, successivamente trasferito alla cattedra di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente alla titolare dottoressa Annunziata Morabito, alla cattedra di clinica odontostomatologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1984, registro n. 43, foglio n. 57, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1153, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Antonella Antonini, alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona.

(4140)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 3 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1771,800	1771,800	1772 —	1771,800	1772 —	1772 —	1772,200	1771,800	1771,800	1771,80
Marco germanico .	614,450	614,450	615 —	614,450	614,55	614,40	614,350	614,450	614,450	614,45
Franco francese	199,730	199,730	200,10	199,730	200,23	199,65	199,500	199,730	199,730	199,73
Fiorino olandese	543,300	543,300	544,19	543,300	544,25	543,65	544,200	543,300	543,300	543,30
Franco belga .	30,337	30,337	30,39	30,337	30,36	30,31	30,290	30,337	30,337	30,33
Lira sterlina . .	2333,800	2333,800	2340,50	2333,800	2336,83	2331,77	2337,750	2333,800	2333,800	3333,80
Lira irlandese	1887 —	1887 —	182 —	1887 —	1890,10	1889 —	1891 —	1887 —	1887 —	—
Corona danese .	168,270	168,270	168,25	168,270	168,14	168,28	168,300	168,270	168,270	168,27
E.C.U. . .	1371,500	1371,500	1376 —	1371,500	1375,87	1370,75	1370 —	1371,500	1371,500	1371,80
Dollaro canadese . .	1344 —	1344 —	1352 —	1344 —	1351,18	1344 —	1347,800	1344 —	1344 —	1344 —
Yen giapponese . . .	7,263	7,263	7,27	7,263	7,28	7,25	7,247	7,263	7,263	7,26
Franco svizzero	726,500	726,500	728,50	726,500	728,30	726,45	726,400	726,500	726,500	726,50
Scellino austriaco . .	87,315	87,315	87,58	87,315	87,50	87,39	87,470	87,315	87,315	87,31
Corona norvegese . .	212,650	212,650	213,60	212,650	213,52	213,17	213,700	212,650	212,650	212,65
Corona svedese . . .	211 —	211 —	211,90	211 —	211,77	211,25	211,500	211 —	211 —	211 —
FIM	292,150	292,150	292,25	292,150	292,13	292,32	292,500	292,150	292,150	—
Escudo portoghese .	11,820	11,820	11,83	11,820	11,85	11,81	11,810	11,820	11,820	11,82
Peseta spagnola	10,857	10,857	10,83	10,857	10,83	10,85	10,855	10,857	10,857	10,85

Media dei titoli del 3 agosto 1984

Rendita 5% 1935 . .	64,900
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,150
» 6% » » 1971-86 .	89,400
» 6% » » 1972-87 .	88,850
» 9% » » 1975-90 .	90 —
» 9% » » 1976-91 .	87,75
» 10% » » 1977-92	98 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	91,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,050
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19% .	95,500
» » » TR 2,5% 1983/93	101,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,100
» » » » EFIM 1- 8-1988	99,950
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,350
» » » » 1-10-1982/84 .	100,600
» » » » 1-11-1982/84 .	100,500
» » » » 1-12-1982/84 .	100,650
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 5-1983/85 .	101,200
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,650
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 6-1982/86 . .	101,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 8-1982/86 . .	102,100

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/86 . .	101,625
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101,350
» » » » 1-12-1982/86 .	101,525
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,200
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,175
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,050
» » » » 1 10 1983/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,075
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,625
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,450
» » » » 1-11-1983/87 .	100 —
» » » » 1-12-1983/87 .	100,475
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,700
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,700
» » » » 1- 9-1983/88 . .	101,250
» » » » 1-10-1983/88 .	101,050
» » » » 1-11-1983/88 .	101,175
» » » » 1-12-1983/90 .	101,450
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 . .	99,325
» » » 18% 1- 1-1985	101,250
» » » 17% 1- 5-1985	101,600
» » » 17% 1- 7-1985	101,075
» » » 17% 1-10-1985 .	102,150
» » » 16% 1- 1-1986	101,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,800
» » » » 1983/90 11,50%	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1984

Dollaro USA	1772 —	Lira irlandese	1889 —	Scellino austriaco	87,392
Marco germanico . .	614,400	Corona danese .	168,285	Corona norvegese	213,175
Franco francese .	199,615	E.C.U. . . .	1370,750	Corona svedese	211,250
Fiorino olandese	543,750	Dollaro canadese	1345,900	FIM	292,325
Franco belga .	30,313	Yen giapponese	7,255	Escudo portoghese . . .	11,815
Lira sterlina .	2335,775	Franco svizzero . . .	726,450	Peseta spagnola	10,856

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia ad esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 10 luglio 1984, è stata revocata, per ragioni di pubblico interesse, al Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in via F.lli Manfredi, 5, l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale gli impianti ubicati nei comuni di Bagnolo in Piano, Bibbiano, Brescello, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo Sotto, Scandiano, Cerredolo di Toano, Gattatico, Poviglio, Villa Masone, Reggiolo, Rolo, Sant'Ilario d'Enza.

(4006)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione dell'ordinanza 9 maggio 1984, n. 203/FPC/ZA, concernente autorizzazione alla regione Umbria ad assumere impegni di spesa per le necessità derivate dal terremoto del 29 aprile 1984. (Ordinanza n. 305/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 203/FPC/ZA del 9 maggio 1984;

Vista la nota n. 10581 del 14 giugno 1984 con la quale la regione dell'Umbria rappresenta l'opportunità di installare prefabbricati pesanti da adibire ad edifici scolastici in luogo dei prefabbricati provvisori sia per risolvere definitivamente il problema che per conseguire un notevole risparmio nella spesa;

Considerato che la stessa regione ha indicato i seguenti edifici scolastici per i quali non è conveniente la riattazione:

scuola media «G. Pascoli» - Città di Castello;

istituto d'arte e scuola media - Gubbio;

scuola elementare - Palazzo di Assisi;

scuola media - capoluogo di Lisciano Niccone;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta della regione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Tra gli interventi indicati all'art. 1 dell'ordinanza numero 203/FPC/ZA del 9 maggio 1984 sono compresi anche quelli relativi all'acquisto ed installazione di strutture prefabbricate industrializzate da adibire ad uso scolastico nei comuni indicati in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4145)

Integrazione dell'ordinanza 20 giugno 1984, n. 265/FPC/ZA, concernente verifiche tecniche dei fabbricati danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi. (Ordinanza n. 306/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 215/FPC/ZA del 14 maggio 1984 e n. 265/FPC/ZA del 20 giugno 1984 concernenti verifiche tecniche dei fabbricati danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Visto il telegramma del Ministero dell'interno - Direzione generale protezione civile, n. 2032/02/OR/112/87/Prot. Civ. del 23 luglio 1984, con il quale si rappresenta la necessità di consentire ai gruppi tecnici operanti nella provincia di Caserta di protrarre l'attività oltre il normale orario di ufficio e di elevare, quindi, le prestazioni di lavoro straordinario da 100 a 200 ore mensili fino al 15 agosto p.v.;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta al fine di accelerare le verifiche del patrimonio edilizio danneggiato dal terremoto del 7-11 maggio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La misura massima del compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato dal personale operante in provincia di Caserta inserito nei gruppi tecnici di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 215/FPC/ZA del 14 maggio 1984 ed all'ordinanza n. 265/FPC/ZA del 20 giugno 1984 è elevato a 200 ore mensili fino al 15 agosto 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4146)

Disposizioni relative alla liquidazione dei lavori di pronto intervento nelle zone colpite dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 307/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 222/FPC/ZA del 22 maggio 1984, concernente interventi di carattere urgente ed inderogabili a tutela della pubblica incolumità nelle zone colpite dai movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984;

Vista la lettera della prefettura di Caserta n. 6000/GAB del 28 giugno 1984 concernente gli interventi per lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità;

Visto il fonogramma della regione Campania n. 342 del 16 luglio 1984, con il quale si avanzano proposte, emerse nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato anche il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, il prefetto di Caserta e i sindaci dei comuni interessati, circa le procedure da adottare per la liquidazione ed il pagamento delle spese necessarie per la realizzazione delle opere di pronto intervento di cui alla citata ordinanza n. 222/FPC/ZA del 22 maggio 1984;

Visto il telegramma n. 11935/GAB del 18 luglio 1984 con il quale il presidente della giunta regionale Campania manifesta la disponibilità della regione ad attivarsi per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e chiede che siano posti a sua disposizione le necessarie risorse finanziarie stante l'impossibilità di reperire fondi nel bilancio regionale;

Ravvisata la necessità di disciplinare le procedure per consentire il pagamento delle spese occorrenti per l'esecuzione delle necessarie opere a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista l'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le spese relative alle opere di pronto intervento di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 già eseguite autonomamente dai sindaci dei comuni interessati sono liquidate e pagate dal prefetto su presentazione, da parte dei sindaci medesimi, di perizia giurata redatta da tecnico incaricato dal comune, dalla quale si evinca l'ammissibilità degli interventi ai sensi del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Il parere sulla congruità dei prezzi esposti nella perizia di cui al comma precedente è espresso dall'ufficio tecnico erariale.

Il prefetto provvede al pagamento del relativo importo soltanto dopo l'approvazione da parte del comitato regionale di controllo della deliberazione della giunta comunale con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'importo medesimo.

Art. 2.

Per gli interventi non ancora eseguiti, il prefetto può, fino al 31 dicembre 1984, incaricare i sindaci interessati a provvedere con il rito della somma urgenza. In tale caso, per la documentazione attinente agli interventi sarà richiesta, per i singoli lavori l'acquisizione del verbale di somma urgenza redatto dal sindaco nonché della relativa perizia approvata dallo stesso sindaco ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e della relativa contabilità tenuta ai sensi degli articoli 75 e seguenti del citato regio decreto n. 350/1895.

Ove i lavori consistano in demolizioni, la documentazione comprenderà la formale ordinanza o l'attestazione del sindaco che le singole demolizioni sono state disposte per superare motivi di concreto pericolo per l'incolumità pubblica e privata.

La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla regione la quale a mezzo dei propri uffici tecnici dovrà esprimersi preventivamente sulla legittimità degli interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 e successivamente sul rispetto delle procedure amministrative e sulla congruità dei prezzi.

Il prefetto è autorizzato, anche nelle more delle procedure di cui al precedente comma, ad erogare ai sindaci acconti che consentano la scorrevolezza degli interventi.

A conclusione delle verifiche, il prefetto rimetterà, a saldo, ai sindaci, per la liquidazione alle imprese che hanno eseguito i lavori, i fondi nella misura risultata documentata ed ammissibile dalla regione.

Art. 3.

La spesa relativa agli interventi di cui alla presente ordinanza è a carico del fondo della protezione civile sulle disponibilità che saranno poste su loro richiesta, a disposizione dei prefetti di cui all'ordinanza n. 222/FPC/ZA del 22 maggio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4147)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica alla deliberazione 19 giugno 1984, relativa alla sistemazione della centrale termoelettrica dell'Enel di Gioia Tauro. (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 198 del 19 luglio 1984).

Nella deliberazione citata in epigrafe, dove è scritto: « centrale *termonucleare* », leggasi: « centrale *termoelettrica* ».

(3985)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Sangiano, Ponte Lambro, S. Cipriano Po, Mezzanino, Albairate, Mezzoldo, Martignana Po, Casnigo e Dumenza.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 15 maggio 1984, n. 38867: comune di Sangiano (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 giugno 1982, n. 38 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 gennaio 1983, n. 7);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39305: comune di Ponte Lambro (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 giugno 1978, n. 37 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 24 novembre 1980, numero 85);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39308: comune di S. Cipriano Po (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 13 maggio 1981, n. 30 e 22 giugno 1981, n. 38 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 novembre 1981, n. 44, annullata parzialmente dal Co.Re.Co. di Pavia);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39307: comune di Mezzanino (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 maggio 1982, n. 27 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 8 febbraio 1983, n. 12);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39306: comune di Albairate (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 giugno 1982, n. 52 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 15 ottobre 1982, n. 87 e 29 dicembre 1983, n. 155);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39309: comune di Mezzoldo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 agosto 1981, n. 20 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 20 febbraio 1982, n. 1 e 31 maggio 1983, n. 2);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39314: comune di Martignana di Po (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 gennaio 1984, n. 26 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 4 agosto 1983, n. 76 e 8 marzo 1984, n. 33);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39310: comune di Casnigo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 novembre 1984, n. 86 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 giugno 1982, n. 75 modificata con deliberazione consiliare 22 marzo 1983, n. 14 e 31 gennaio 1984, n. 7);

deliberazione 15 maggio 1984, n. 38868: comune di Dumenza (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 1° aprile 1982, n. 22 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 5 novembre 1982, n. 68).

(4192)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di S. Martino Siccomario, Parona, Cilavegna, Godiasco, Guido Visconti, Cazzano S. Andrea e Gorlago.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39316: comune di S. Martino Siccomario (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 marzo 1982, n. 215);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39318: comune di Parona (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1983, n. 36);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39319: comune di Cilavegna (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 maggio 1983, n. 26);

deliberazione 29 maggio 1984, n. 39320: comune di Godiasco (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 febbraio 1983, n. 49);

deliberazione 15 maggio 1984, n. 38877: comune di Guido Visconti (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 luglio 1983, n. 30);

deliberazione 15 maggio 1984, n. 38876: comune di Cazzano S. Andrea (Bergamo) (variante adottata con deliberazioni consiliari 15 aprile 1983, n. 15 e n. 16);

deliberazione 15 maggio 1984, n. 38878: comune di Gorlago (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 maggio 1983, n. 220).

(4193)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al bando dei concorsi, per titoli, per il conferimento di duecentosettantaquattro posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1984-85 negli istituti pubblici di educazione, per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige. (Bando pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 199 del 20 luglio 1984).

Nel bando citato in epigrafe, al secondo comma dell'art. 3 (requisiti scolastici) invece di leggere: «Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10», leggasi: «Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza con un giudizio non inferiore a "buono" e gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10».

(4199)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a due posti di primo dirigente

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *B* della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili due posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, di cui uno in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, e l'altro in ragione del 30% mediante concorso speciale per esame;

Considerato che il ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato estinto prima del 31 dicembre 1983;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *B* della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, era disponibile un posto da conferire ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984 in ragione del 30% mediante concorso speciale per esami;

Considerato inoltre, che l'altro posto disponibile è da conferire con il metodo del corso-concorso a raggiungimento dell'anzianità prevista dall'art. 3 della citata legge n. 301 per il personale facente parte della carriera direttiva;

Considerato infine, che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione costituente unico ciclo;

Delibera:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo del CNEL quadro *B* tabella 1 i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983 (art. 1): un posto mediante concorso speciale per esami;

2) per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1984 (art. 6): un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale per esami indicato nel punto 1) e al corso-concorso di cui al punto 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) sono ammessi a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domande di ammissione redatta su carta semplice, indicando in essa:

A) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

B) ufficio di appartenenza;

C) diploma di laurea posseduto;

D) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto costituzionale o sul diritto amministrativo o sul diritto del lavoro o sulla politica economica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti materie: contabilità di Stato, normativa relativa al CNEL e organismi analoghi della C.E.E., diritto comunitario, statistica, legislazione sociale e nozioni di informatica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 8/10.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

A) incarichi e servizi speciali	fino a punti 8
B) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio .	fino a punti 10
C) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . .	fino a punti 14
D) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . .	fino a punti 8
E) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali .	fino a punti 12
F) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . .	fino a punti 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24/30 sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24/30.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 5.

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esame dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Art. 6.

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante il concorso speciale per esame per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro organizzati, nell'anno seguente la nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Roma, addì 31 luglio 1984

Il presidente: STORTI

(4198)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso riservato, per titoli, di cui all'art. 15 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'A.I.M.A.

In data 31 luglio 1984 sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale - supplemento - n. 7 dell'A.I.M.A. i risultati del concorso citato in epigrafe, indetto col decreto del Presidente dell'Azienda 13 aprile 1983, n. 05511, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1983, registro n. 5, foglio n. 353, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983.

(4202)

CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA DIVULGAZIONE AGRICOLA TRA LE REGIONI BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA

Concorso per l'ammissione di venticinque aspiranti divulgatori polivalenti al primo corso di formazione istituito in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

1. — Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) tra le regioni Basilicata, Calabria e Puglia con sede presso il centro di Pantanello - Metaponto - Bernalda (Matera) bandisce un concorso per l'ammissione al primo corso di formazione per venticinque aspiranti divulgatori polivalenti ripartiti tra le regioni consorziate nel modo seguente:

regione Basilicata	n. 4
regione Calabria	n. 8
regione Puglia	n. 13
	n. 25

2. — Al corso, che si svolgerà presso il Centro interregionale di formazione agricola di Pantanello - Metaponto, ed avrà una durata di nove mesi effettivi, potranno partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 22 anni e non superiore ai 30 alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

b) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o scienze forestali o scienze veterinarie o diploma di maturità tecnica di perito agrario o diploma di maturità professionale di agro-tecnico abbinate, quest'ultime due, ad una esperienza professionale effettiva di anni uno nei campi di attività previsti dal bando di concorso (la pratica agricola, lo sviluppo agricolo, relativamente alla informazione, divulgazione, assistenza tecnica e formazione professionale ed alla dimostrazione e sperimentazione agraria).

3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dei titoli prescritti dal bando, dovranno essere presentate ad una delle tre regioni sottoindicate (individuata in relazione a dove il candidato intende esercitare la sua attività), entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e foreste - Via Anzio - 85100 Potenza;

Regione Calabria - Assessorato agricoltura e foreste - Via S. Nicola - 88100 Catanzaro;

Regione Puglia - Assessorato agricoltura e foreste - Via Lungomare Nazario Sauro - 70100 Bari.

4. — Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso le sedi degli assessorati all'agricoltura delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto; i medesimi assessorati forniranno ogni ulteriore chiarimento in merito al bando stesso.

Il bando verrà inoltre inviato anche agli assessorati all'agricoltura di tutte le altre regioni siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale e alle province autonome della Repubblica italiana per la pubblica affissione presso gli uffici medesimi.

(4223)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 98.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100842190) **L. 500**